CAMERA DEI DEPUTATI N. 189

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIANDROTTI, ANDÒ, MARTELLI, RAFFAELLI, SPINI, FERRARI MARTE, AMODEO

Presentata il 19 luglio 1983

Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di rivedere la normativa riguardante il funzionamento, ma anche la stessa struttura degli organi collegiali istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni, è largamente avvertita a tutti i livelli e – magari con motivazioni contrastanti – all'interno delle diverse componenti sociali, politiche e professionali. Sono stati denunciati da una parte la carenza di poteri reali di intervento e di decisione, specie per quanto riguarda il consiglio di circolo e d'istituto e, dall'altra, i limiti di rappresentatività di figure quali quelle dei genitori e degli studenti (nelle scuole secondarie superiori) delegati a far parte dei consigli di classe.

Contro tali carenze e limiti si è andata sviluppando in modo assai diversificato una protesta che ha coinvolto i genitori, a volte in forma di assenteismo, i docenti, spesso frustrati nelle loro aspettative, e gli studenti, che hanno trasformato la loro diffidenza « storica » in un rifiuto a proseguire un'esperienza vuota di contenuti e di prospettive.

Il rifiuto degli studenti, tuttavia, si è stavolta espresso in modo costruttivo poiché è stato accompagnato dall'esplicita richiesta di un insieme di misure volte a rafforzare il sistema della partecipazione democratica nella scuola. Proprio in relazione a tale atteggiamento costruttivo di larghe fasce studentesche il PSI ritenne nello scorso mese di novembre di doverne appoggiare in Parlamento la richiesta di rinvio delle elezioni, rinvio finalizzato al varo di un tempestivo provvedimento di legge capace di dare adeguate risposte alle esigenze non solo degli studenti, ma anche di moltissimi genitori e operatori scolastici. Con tale intendimento abbiamo apprestato, con la presente proposta di legge, una prima serie di misure di trasformazione e adeguamento degli organi collegiali.

Questa proposta si limita ad affrontare la materia degli organi collegiali di base, fino al livello del Consiglio di circolo e di istituto, preludendo tuttavia alla rapida definizione di un più ampio disegno di revisione degli organi partecipativi e gestionali (ai livelli centrali e territoriali),

al quale questa proposta è organicamente collegata.

L'esigenza fondamentale che occorre soddisfare, al livello degli organi collegiali di base, è quella di rendere più chiari e meglio definiti gli ambiti di competenza ed i rapporti reciproci tra le diverse componenti che interagiscono nella comunità scolastica, valorizzando da una parte l'autonomia e la responsabilità di ciascuna di esse, ma potenziando dall'altra, in tale quadro, il momento della definizione degli obiettivi e degli indirizzi di programmazione dell'azione educativa, che deve rientrare nelle competenze istituzionali degli organi che più compiutamente rappresentano gli interessi sociali e collettivi in materia educativa, necessariamente identificabili, a questo livello, nei Consigli di circolo e di istituto.

Solo in tale modo è possibile offrire uno sbocco positivo sia alla spinta di cambiamento – in direzione di un più efficace modello partecipativo – di cui si sono fatti interpreti vasti strati studenteschi, sia ai fenomeni di delusione e di disimpegno che si manifestano tra i genitori ed i lavoratori della scuola, fenomeni ai quali occorre rispondere attraverso il rilancio del ruolo di queste componenti, e non certo attraverso il riflusso verso modelli di ispirazione burocratica e/o tecnocratica. Di qui scaturisce la necessità di riconoscere agli studenti della scuola secondaria superiore maggiori responsabilità di gestione, anche diretta, di spazi di cui essi possano autonomamente disporre. E di qui ricava la sua motivazione l'orientamento a valorizzare il ruolo di tutti i genitori attraverso le assemblee generali di classe, mentre si ritiene opportuno – per converso – ridurne la presenza nei Consigli di Istituto della scuola secondaria superiore, in relazione alla crescita di responsabilità che va riconosciuta ai giovani a tale livello.

Gli articoli 1 e 2 istituiscono un organico raccordo tra scuola materna ed elementare, in modo da unificarne il governo sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto quello dell'esercizio della partecipazione democratica, attraverso la costituzione di un unico consiglio di circolo.

L'articolo 4 prevede, d'altra parte, ai fini di una più razionale programmazione dell'azione educativa e didattica, che in ciascuna scuola o plesso venga costituito il Consiglio dei relativi docenti, così da facilitare e rendere più efficace l'attività di coordinamento svolta dai rispettivi collegi dei docenti, dei quali per altro si prevedono (agli articoli 2 e 10) riunioni congiunte per le materie di comune interesse.

Poiché il rapporto tra le diverse componenti, nelle scuole medie e secondarie superiori, deve essere reso più trasparente ed efficace, occorre, da una parte, superare il principio della delega (per i genitori e per gli studenti delle scuole secondarie superiori), istituendo l'assemblea plenaria delle componenti in luogo degli attuali consigli di classe aperti ai rappresentanti di esse (articolo 6), e occorre dall'altra valorizzare il lavoro collegiale dei docenti – a tutti i livelli di scuola (articoli 2, 4, 5 e 10) – salvaguardandone l'autonomia tecnica e professionale ma istituendo, nel medesimo tempo, un organico raccordo tra la loro operatività (elaborazione e verifica dei piani di lavoro) e l'opera di coordinamento e di indirizzo di pertinenza dei Consigli di circolo e di istituto, ai quali va quindi trasmessa copia dei verbali delle riunioni dedicate dai docenti alla elaborazione ed alla verifica di tali piani di lavoro (articoli 4 e 5).

Già precedentemente, in relazione alla struttura ed ai compiti dei consigli di plesso, di interclasse e di classe, si è accennato all'opportunità di valorizzare la autonoma azione dei docenti componenti di tali organi, e nello stesso tempo di creare un rapporto sistematico tra tale azione ed i momenti di intervento e di confronto tra i docenti stessi e l'insieme dei genitori e degli allievi (nelle scuole secondarie superiori) attualmente rappresentati per delega, nonché con gli organismi di gestione complessiva delle singole istituzioni scolastiche (Consigli di circolo o di istituto).

Con il medesimo spirito l'articolo 10 rende più agile ed operativamente efficace

il lavoro del Collegio dei docenti (prevedendone l'articolazione in commissioni); nello stesso tempo l'articolo 9 apre il Collegio alla partecipazione a titolo consultivo di delegazioni non solo dei Consigli di circolo o di istituto, ma anche dei Comitati studenteschi.

Le iniziative e le proposte di cui sono stati protagonisti, particolarmente negli ultimi mesi, gli studenti e numerose associazioni professionali, sindacali e dei genitori, possono trovare una positiva risposta soltanto se ne viene recepita l'intenzionalità di fondo, che va individuata nella richiesta di una più compiuta partecipazione alla gestione democratica della scuola.

Pertanto l'articolo 7 prevede l'istituzionalizzazione e il potenziamento del comitato degli studenti nelle scuole secondarie superiori (attribuendo ad esso, tra l'altro, ampia autonomia anche in termini autogestionari), con il compito di formulare, altresì, indicazioni e proposte in tutte le materie attribuite al Collegio dei docenti ed al Consiglio di istituto in ordine al funzionamento amministrativo ed all'andamento didattico della scuola.

Non si ritiene utile invece, proprio in relazione alla maggiore autonomia e responsabilità riconosciute agli studenti delle scuole secondarie superiori, che a questo livello operi istituzionalmente un comitato dei genitori, una rappresentanza dei quali, per altro, continua ad essere prevista in seno al Consiglio di istituto.

Il processo di partecipazione della società al governo delle istituzioni educative, avviato, sia pure in modo inadeguato, con i decreti delegati del 1974, deve ora svilupparsi con coerenza, a sei anni di distanza, in direzione di forme più penetranti di gestione sociale del momento programmatorio e decisionale.

L'articolo 9, pertanto, dispone che i Consigli di circolo e di istituto possano proporre al Collegio dei docenti – anche sulla base delle indicazioni loro pervenute dai Consigli e dalle assemblee di classe e dai Comitati studenteschi – criteri generali relativi alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione dell'azione educativa, anche con riferimento alle esigenze ed alle opportunità ambientali, ed alla verifica dei risultati conseguiti, nonché l'adozione delle iniziative previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, in materia di sperimentazione metodologico-didattica.

Sempre in coerenza con l'obiettivo, sopra richiamato, di rendere più incisivo il momento della gestione sociale delle istituzioni educative, l'articolo 9 dispone inoltre che il Consiglio di circolo e quello di istituto nella scuola media dell'obbligo possano promuovere l'istituzione del tempo pieno, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze dei docenti. Proprio in relazione alle accresciute funzioni programmatorie e decisionali di questi fondamentali organi della gestione sociale della scuola, si ritiene che le basi della legittimazione formale dei componenti dei Consigli di circolo e di istituto debbano essere le più larghe possibili, e che pertanto l'elezione dei membri di tali Consigli continui ad essere prevista in forma diretta, cioè di primo grado.

Ciò non comporta duplicazione o conflitto di competenze tra comitato studentesco da una parte e studenti eletti nei Consigli di istituto e di circolo dall'altra, poiché diversi sono gli ambiti dell'intervento e diverso è, soprattutto, il ruolo. Il Comitato ha compiti eminentemente consultivi e propositivi, e di rappresentanza, in certo senso, dei problemi e degli interessi più direttamente espressi dalla componente di riferimento; gli studenti (e i genitori) eletti nei Consigli di circolo e di istituto – come, d'altra parte, i rappresentanti del personale scolastico – hanno invece competenze di tipo programmatorio e decisionale, e devono operare secondo la logica dell'interesse complessivo della scuola, e della rilevanza sociale dei problemi che nei Consigli vengono affrontati.

È questa, peraltro, l'unica interpretazione del ruolo dei Consigli idonea ad eliminare alla radice le ipoteche di tipo garantistico-corporativo che in vari modi sono state fatte pesare in questi anni su di essi.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Scuola materna statale*).

Le scuole materne statali entrano a far parte ad ogni effetto dei circoli didattici della scuola elementare.

Nei circoli didattici ove esistano una o più scuole materne statali è istituito in ciascuna di esse il Consiglio di scuola, composto dai relativi docenti.

Il Consiglio di scuola è presieduto dal direttore didattico oppure, in sua assenza, da un docente membro del consiglio, eletto anualmente. Tale docente collabora altresì con il direttore didattico nelle funzioni di coordinamento relative alla scuola. Per ciò che concerne il funzionamento e i compiti di tale consiglio, si applica quanto disposto dal successivo articolo 4.

ART. 2.

(*Insegnanti della scuola materna statale*).

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è abrogato.

Il primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Presso ogni direzione didattica è istituito il collegio degli insegnanti di scuola materna statale. Esso è composto dagli insegnanti di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Per le materie di comune interesse, esso si riunisce congiuntamente al collegio dei docenti della scuola elementare ».

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui pre-

stano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19 ».

Sono abrogati gli articoli 11, primo comma, 12, 19, 26, 27 della legge 18 marzo 1968, n. 444, concernenti le direzioni didattiche e le direttrici didattiche di scuola materna statale.

ART. 3.

(*Modifiche alle norme sui consigli di classe e di interclasse*).

I primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono sostituiti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

ART. 4.

(*Consiglio di plesso e consiglio di interclasse*).

Nei circoli didattici ove esistono due o più plessi di scuola elementare, è istituito in ciascuno di essi il consiglio di plesso, composto dai relativi docenti. Possono in ogni caso costituirsi, su decisione del Consiglio di circolo, consigli di interclasse, composti dai docenti di classi parallele o dello stesso ciclo.

Il consiglio di plesso è presieduto dal direttore didattico oppure, in sua assenza, da un docente membro del consiglio, eletto annualmente. Tale docente collabora col direttore nelle funzioni di coordinamento relative al plesso. I consigli di cui al presente articolo si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il consiglio di plesso, ovvero il consiglio di interclasse, qualora istituito a norma del primo comma del presente articolo, formula proposte al collegio dei docenti in ordine alla sperimentazione, definisce, nel quadro degli indirizzi fissati dal collegio dei docenti, la programmazione dell'azione educativa e didattica, ne cura il coordinamento, ne verifica periodicamente i risultati, provvede alla valutazione

trimestrale dei casi di scarso profitto al fine di individuare i mezzi più opportuni di recupero e di sostegno. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

L'insegnante o gli insegnanti di ciascuna classe, sulla base della programmazione definita ai sensi del precedente comma, redigono i relativi piani di lavoro e procedono altresì alla valutazione periodica e finale degli alunni, fatte salve le competenze in materia del consiglio di plesso o di interclasse.

Le proposte inoltrate al collegio dei docenti sono contemporaneamente trasmesse al consiglio di circolo. È altresì inviata al consiglio di circolo, nonché ai coordinatori delle assemblee generali di classe, copia dei verbali delle riunioni dedicate alla elaborazione ed alla verifica della programmazione.

Fanno parte del consiglio di interclasse, del consiglio di plesso e del collegio dei docenti anche gli insegnanti dipendenti dagli enti locali territoriali che operano all'interno della scuola.

ART. 5.

(*Consigli di classe nelle scuole medie e negli istituti d'istruzione secondaria superiore ed artistica*).

Il consiglio di classe nelle scuole medie e negli istituti d'istruzione secondaria superiore ed artistica è costituito da tutti i docenti di ogni singola classe. Il consiglio è presieduto dal preside oppure da un docente membro del consiglio, eletto annualmente.

Il consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Esso definisce, nel quadro degli indirizzi fissati dal Collegio dei docenti, la programmazione dell'azione educativa e didattica, ed adotta, su proposta dei singoli insegnanti e sentita l'assemblea generale di classe, i relativi piani di lavoro curandone il coordinamento, ne verifica periodicamente i risultati e procede altresì alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Copia dei verbali delle riunioni dedicate alla elaborazione ed alla verifica dei piani di lavoro viene inviata al Consiglio di istituto, nonché al coordinatore dell'assemblea generale di classe.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei docenti componenti del consiglio.

ART. 6.

(*L'assemblea generale di classe*).

L'assemblea generale di classe è formata dai membri del consiglio di classe ed inoltre, nella scuola media dell'obbligo, dai genitori degli alunni di ciascuna classe e, nella scuola secondaria superiore e artistica, dagli studenti e dai genitori degli allievi di ciascuna classe. Nella scuola elementare e materna l'assemblea generale di classe è composta dagli insegnanti e dai genitori degli alunni di ciascuna classe. Essa ha il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni e di formulare proposte ai consigli di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, al collegio dei docenti e al consiglio di istituto o di circolo – fatte salve le rispettive competenze – in ordine all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione, integrative e di sostegno.

Essa si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni sulla base di un calendario stabilito nella prima riunione, convocata dal preside o dal direttore entro 30 giorni dalla data di inizio dell'anno scolastico, nella quale viene eletto, con le modalità fissate dall'assemblea, un coordinatore che presiede anche le riunioni. Nelle assemblee generali di classe, che sono quattro per ogni anno scolastico, gli insegnanti presentano ed illustrano, ai fini dell'acquisizione di ogni elemento utile, i piani di lavoro, nella loro impostazione e nelle fasi di attuazione, nonché i criteri generali di valutazione cui intendono attenersi.

Copia dei verbali delle riunioni di assemblea è inviata al consiglio di istituto o di circolo.

ART. 7.

(*Comitato studentesco*).

Negli istituti d'istruzione secondaria superiore e artistica è istituito il comitato studentesco formato dai rappresentanti degli studenti eletti, con voto limitato, in numero di due per ciascuna classe, dall'assemblea degli studenti della classe, convocata, a tal fine, dal preside entro quindici giorni dalla data di inizio delle lezioni.

Il comitato studentesco nella prima riunione, convocata dal preside, da tenersi entro quindici giorni dalle elezioni dei delegati di classe, elegge un coordinatore con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Esso può formulare indicazioni e proposte al collegio dei docenti ed al consiglio di istituti in ordine al funzionamento amministrativo e all'andamento didattico dell'istituto. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, il presidente del consiglio di istituto ed il preside, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al coordinatore del comitato studentesco copia dell'ordine del giorno di ciascuna riunione del consiglio di istituto e del collegio dei docenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione stessa, mettendo altresì a disposizione la relativa documentazione.

Il comitato studentesco approva un programma annuale di iniziative culturali, sportive, ricreative e associative nonché il programma delle attività studentesche da svolgere nei locali della scuola nelle ore pomeridiane, nel limite di sei ore settimanali. A tal fine i locali sono disponibili per almeno due giorni alla settimana.

Per il finanziamento delle suddette iniziative il consiglio di istituto stanzia una somma annuale corrispondente almeno ad un decimo delle spese correnti escluse, per gli istituti dotati di personalità giuridica, quelle relative alla gestione del personale.

Le deliberazioni concernenti le spese di cui al comma precedente sono adottate in conformità della priorità indicate nel programma del comitato studentesco.

Il coordinatore del comitato partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta esecutiva dell'istituto nelle quali si predispongono e si eseguono le deliberazioni di spesa di cui al precedente comma.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, verranno emanati, per la disciplina delle attività di cui al presente articolo, norme integrative delle istruzioni amministrative contabili di cui al decreto interministeriale 28 maggio 1975.

Il quarto comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è abrogato.

ART. 8.

(*Composizione del consiglio di istituto nelle scuole secondarie superiori ed artistica*).

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a due e a tre. In tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente quattro o cinque rappresentanti eletti dagli studenti.

ART. 9.

(*Ulteriori attribuzioni del consiglio di circolo e di istituto*).

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il consiglio di circolo o di istituto, anche sulla base delle indicazioni pervenutegli da consigli o assemblee di classe, o dal comitato studentesco, può proporre

al collegio dei docenti criteri generali relativi alla definizione degli obiettivi e alla programmazione dell'azione educativa, anche con riferimento alle esigenze e alle opportunità ambientali, e alla verifica dei risultati conseguiti, nonché l'adozione delle iniziative previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Il consiglio di circolo, o il consiglio di istituto nella scuola media dell'obbligo, può promuovere l'attuazione di attività integrative e di sostegno pomeridiane, nonché l'istituzione del tempo pieno per classi, cicli, plessi o sezioni. In questo caso trasmette agli organi competenti le relative proposte corredate dai programmi predisposti dal collegio dei docenti o dai docenti interessati, costituiti in comitato. Il consiglio di circolo o di istituto, d'intesa col direttore didattico o col preside, provvede all'accertamento del numero dei docenti disponibili ad operare nelle classi, cicli, plessi o sezioni nei quali il consiglio stesso intende promuovere l'istituzione del tempo pieno ».

Il consiglio di circolo o di istituto partecipa a titolo consultivo ai lavori del collegio dei docenti con una propria delegazione, formata da tre membri, scelti con voto limitato tra le componenti dei genitori e del personale non docente nonché, nelle scuole secondarie superiori, degli studenti, al fine di illustrare al collegio gli orientamenti espressi – nelle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ed alla presente legge – dal consiglio stesso o da esso recepiti su istanza di consigli o assemblee di classe o del comitato studentesco. Ai lavori del collegio con gli stessi limiti e per i medesimi fini, partecipa una delegazione del comitato studentesco di cui all'articolo 7 della presente legge, formata da tre rappresentanti eletti con voto limitato.

ART. 10

(*Competenze del collegio dei docenti*).

Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe, nonché di quelli formulati dal comitato studentesco e dal consiglio di circolo o di istituto ».

Dopo il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente comma:

« Per l'esame di argomenti specifici, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni che sottopongono al collegio stesso i risultati del loro lavoro ed eventutali proposte. Nei circoli didattici, l'articolazione del collegio può coincidere con il consiglio di scuola e con i consigli di plesso e di interclasse di cui, rispettivamente, agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge ».

ART. 11.

(*Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali*).

Il primo e il secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono sostituiti dai seguenti:

« I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di interclasse, i comitati studenteschi, i consigli di circolo o di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono nominati con decreto del Provveditore agli studi ».

ART. 12.

(*Vigilanza*).

Dopo il secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti due commi:

« Qualora entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti il provveditore agli studi non abbia disposto l'approvazione del bilancio di previsione di circolo o di istituto, la spesa può essere disposta nell'ambito degli stanziamenti assegnati, senza i limiti di cui all'articolo 23 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.

Le delibere dei consigli di circolo e di istituto di variazione del bilancio di previsione, soggette al controllo del Provveditore agli studi, diventano esecutive ove, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti, il Provveditore non abbia esercitato il controllo stesso. In tal caso il controllo verrà effettuato dal Provveditore agli studi in sede di esame del conto consuntivo ».

ART. 13

(*Provvedimenti in materia disciplinare*).

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, già attribuiti al consiglio di classe e alla giunta esecutiva, rientrano nella competenza del consiglio di istituto.

Le deliberazioni sono adottate dopo aver acquisito gli elementi di valutazione forniti dal consiglio di classe e dall'assemblea generale di classe.

Il Capo d'istituto, nelle more della riunione del Consiglio d'Istituto, adotta nei confronti degli allievi interessati all'eventuale provvedimento disciplinare, la misura della sospensione cautelativa, fino ad un massimo di 10 giorni.

Contro le decisioni del consiglio di istituto è ammesso ricorso al Provveditore degli studi che decide in via definitiva su parere conforme della sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 11 ottobre 1977, n. 748, sono abrogati.